



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE

N 33 Data 19-02-2018 N. Registro Generale 179	OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale finalizzato alla proposizione di appello avverso Sentenza del Tribunale di Urbino n. 33/2018 all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: ZB1225AF7B
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 25.01.2018 ed il 02.02.2018 è stata notificata al Comune di Urbino, la Sentenza del n. 33/2018 del 22.01.2018, pubblicata in data 23.01.2018, con la quale il Tribunale di Urbino ha, tra l'altro, rigettato la domanda del Comune di Urbino, condannandolo alle spese legali di controparte, nella causa proposta dal Comune di Urbino contro la Società "IMAR S.R.L." e la Società "BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A." per vedersi riconosciuto il diritto a richiedere alle convenute le integrazioni, rispetto al corrispettivo già pagato, per la cessione dei terreni da queste ultime acquistati e ricadenti all'interno del PIP di Canavaccio;

Considerato che le motivazioni espresse in Sentenza affermano che le previsioni dettate dall'art. 35 L. 865/71 (sulla parità tra prezzo e costi) sui PEEP non si applicherebbero in materia PIP di cui all'art. 27 stessa legge;

Visto che la suddetta affermazione, non è supportata da alcun precedente giurisprudenziale ed è anzi in chiaro contrasto con la prevalente giurisprudenza sul tema: tra le altre si vuol qui riportare T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. I, 26/03/2010 n. 364 "Il quadro normativo rilevante per la soluzione delle diverse questioni giuridiche prospettate deve prendere le mosse dall'art. 27, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in cui si prevede che il rapporto tra amministrazione concedente dell'area PIP e il concessionario siano regolati da "una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza"; e dall'art. 35 della medesima legge, nel testo applicabile *ratione temporis*, che esprime il principio generale secondo cui "il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile";

Considerato che il principio generale riportato da quest'ultima sentenza risulta estendibile anche ai piani di insediamenti produttivi: a tal proposito si veda TAR Toscana, 13 luglio 2006, n. 3100: "Il Comune ha il diritto di recuperare le maggiori somme erogate per l'acquisizione delle aree ricadenti nel piano comunale degli insediamenti produttivi, da trasferire ai privati per realizzare attività imprenditoriali, rispetto al prezzo inizialmente previsto nella convenzione stipulata per la cessione delle aree, dovendosi, da un lato ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 c.c., in relazione alla natura inderogabile della disposizione dell'art. 27 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in tema di copertura delle spese sostenute dal comune per gli scopi in questione, e, dall'altro, individuare la decorrenza della prescrizione del diritto del Comune ex art.

2935 c.c., solo a decorrere dalla data in cui le maggiori somme siano state conosciute e versate anticipatamente dall'ente (nella fattispecie, a decorrere dalla data in cui era intervenuta la stipula di una transazione con il proprietario espropriato sulla definizione del prezzo di esproprio). Analoghe disposizioni sono contenute nell'art. 35 per quanto riguarda i piani per l'edilizia economica e popolare nel quale, peraltro, sono dettagliatamente stabiliti i contenuti della convenzione da stipularsi con i soggetti assegnatari delle aree, nonché il principio per cui "il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse...";

Considerato altresì che, in proposito, non si è mancato di rilevare l'analoga funzione di promozione sociale svolta da entrambe le tipologie di piani che, attraverso lo strumento dell'espropriazione, si propongono l'intento di offrire ai soggetti assegnatari, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, le aree necessarie per la realizzazione di attività imprenditoriali o di case di abitazione producendo, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all'assegnatario di aree a basso prezzo.

Vista la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica ID n. 393810 del 15.02.2018 e successiva ID n. 393909 del 16.02.2018 con le quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti - Personale di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico ad un legale al fine di proporre, per conto del Comune di Urbino, appello avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n. 33/2018, innanzi alla Corte di Appello di Ancona, contro la Società "IMAR S.R.L." con sede in Urbino e la Società "BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A.";

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che per il precedente grado di giudizio relativo al contenzioso in questione l'Amministrazione comunale ha incaricato per la propria difesa l'Avv. Andrea Galvani;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Urbanistica, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nel precedente grado in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo e per i tempi ristretti, è in grado di predisporre la difesa dell'Amministrazione sia in relazione ai singoli motivi di gravame che ai vari aspetti giuridico-legali connessi, e ciò anche in considerazione del fatto che il medesimo legale si sta occupando della difesa dell'Amministrazione in sette Giudizi, aventi pari oggetto, tutt'ora pendenti presso il Tribunale di Urbino e che risultano ancora in corso di istruttoria;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
- c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani abbia curato la difesa dell'Amministrazione comunale nel grado di Giudizio precedente e che stia curando la difesa dell'Amministrazione negli altri Giudizi aventi pari oggetto tutt'ora in corso, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico al fine di proporre appello avverso la suddetta sentenza;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 9.017,75 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo si attesta al di sotto dei parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Personale sino al 31.12.2017, confermato e prorogato con successivo decreto n. 10 del 30.12.2017 sino al 31.12.2018;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2018/2020 unitamente al Documento Unico di Programmazione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2017;
- il Peg 2018/2020 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2018;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2018 n. 1084;
- il CIG: ZB1225AF7B;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione di appello avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n. 33/2018 innanzi alla Corte di Appello di Ancona contro la Società "IMAR S.R.L." con sede in Urbino e la Società "BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A." per un compenso onnicomprensivo di Euro 9.017,75 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 7.596,90 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 9.017,75 al Cap. 30/330, Bilancio 2018/2019, Azione 1048;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Urbanistica;
5. di precisare che responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cancellieri Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale;
6. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
7. dare atto che verranno assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo

Il Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Dott. Michele Cancellieri

Visto di regolarità contabile



Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti - Personale

Urbino, lì 2018
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
ANDREA GALVANI
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione di appello avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n. 33/2018 innanzi alla Corte di Appello di Ancona contro la Società "IMAR S.R.L." e la Società "BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A." - CIG: ZB1225AF7B

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Personale n. del, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 9.017,75 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 7.596,90 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Personale n. del

La spesa complessiva di Euro 9.017,75 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Bilancio 2018/2020, Azione 1048, imp. n. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citato nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale del Comune di Urbino finalizzato alla proposizione di appello avverso la Sentenza del Tribunale di Urbino n. 33/2018 innanzi alla Corte di Appello di Ancona contro la Società "IMAR S.R.L." con sede in Urbino e la Società "BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A." allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi di Euro 9.017,75 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 7.596,90 (oltre IVA su imponibile) oltre a tale somma non verrà

riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ing. Costantino Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n. 389.

Urbino, 19.02.18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 20.02.2018 al 07.03.2018

ML28

Il/La responsabile per la pubblicazione

